

Estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati.

Sulla GUUE L 316 dell'11-2-2017 è pubblicato il **Reg.to (UE) 2017/2213** del 30-11-2017 recante **modifica del Reg.to UE 2017/271** che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal Reg.to (UE) n. 925/2009 sulle importazioni di **fogli di alluminio** originari della **Repubblica popolare cinese** alle importazioni nell'Unione di

- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice Taric 7607 1119 30
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, attualmente classificati con il codice Taric 7607 1119 40
- fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice Taric 7607 1119 50
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con i codici Taric 7607 1190 45 e 7607 1190 80.

Al riguardo, si fa presente che

1. Tale estensione non si applica alle importazioni delle merci sopra descritte prodotte dalle seguenti società,

Nome Società	Codice aggiuntivo Taric
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.	C198
Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.	C199
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.	C200
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.	C201

2. Il prodotto in questione è comunque esentato dal dazio antidumping se è importato per usi diversi dall'uso domestico, subordinatamente alle vigenti condizioni per il regime dell'uso finale, di cui all'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

3. Il dazio esteso è riscosso anche retroattivamente sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 nonché all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 (v. Tar 36 del 1° giugno 2016), ad eccezione delle importazioni dei prodotti delle società sopra elencate e delle importazioni per le quali può essere dimostrato che sono state utilizzate per usi diversi dall'uso domestico.

Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line ai codici TARIC 7607 1119 30, 7607 1119 40, 7607 1119 50, 7607 1190 45 e 7607 1190 80.